



## **STATUTO**

**della**

### **BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.**

#### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO**

##### **Articolo 1 DENOMINAZIONE**

**1** E' costituita la società per azioni denominata "Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. ". La società può essere indicata anche semplicemente: "Banca C.R.S. S.p.A." con o senza interpunzioni e senza vincoli di rappresentazione grafica.

**2** Essa deriva dal conferimento dell'azienda bancaria della Cassa di Risparmio di Savigliano effettuato con atto ai sensi della Legge 218/1990, del Decreto Legislativo 20 Novembre 1990 n. 356 e in conformità con il decreto del Ministro del Tesoro n. 436209 del 20/12/91.

##### **Articolo 2 SEDE**

**1** La Società ha sede legale nel comune di Savigliano. Essa può istituire e sopprimere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, dipendenze e rappresentanze in Italia ed all'estero.

##### **Articolo 3 DURATA**

**1** La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

##### **Articolo 4 OGGETTO**

**1** La Società ha per oggetto l'attività bancaria attraverso la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero.

**2** La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonchè ogni altra operazione

strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

**3** La Società può altresì compiere le attività connesse, collaterali e strumentali di quelle bancarie e di quelle finanziarie delle quali le sia consentito l'esercizio.

**4** La Società può comunque esercitare tutte le attività che potevano essere esercitate dalla Cassa di Risparmio di Savigliano in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi quali il credito su pegno ed il credito artigiano e subentra nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali tale Ente era titolare.

**5** La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

#### **Articolo 5 CAPITALE SOCIALE**

**1** Il capitale sociale è di euro 23.982.400 (ventitremilioni-novecentottantaduemilaquattrocento), diviso in n. 46.120.000 (quarantaseimilioni-centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse o con l'emissione di obbligazioni convertibili. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti aventi per oggetto beni diversi dal denaro.

#### **Articolo 6 NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE**

**1** La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capi III e IV, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 7 AZIONI**

**1** Le azioni sono indivisibili e nominative. Il possesso di azioni comporta adesione al

presente statuto.

#### **Articolo 8 DOMICILIO DEI SOCI**

**1** Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare ogni eventuale variazione.

### **TITOLO III**

#### **Articolo 9 DIRITTO DI RECESSO**

**1** Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

**2** Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni nonché per il procedimento di liquidazione, si osservano le norme del Codice Civile tempo per tempo vigenti.

**3** E' escluso il diritto di recesso dalla Società per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 10 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**1** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

**2** L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

#### **Articolo 11 AVVISO DI CONVOCAZIONE**

**1** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare consegnato, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'Ufficio Postale per l'inoltro al domicilio dei singoli Soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel quotidiano La Stampa, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

**2** Nello stesso avviso può essere indicato il giorno della seconda convocazione.

**3** In mancanza di convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo.

#### **Articolo 12 CONVOCAZIONE**

**1** L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, per le deliberazioni previste dall'art. 2364 del Codice Civile, nonchè per stabilire i compensi ai componenti degli Organi dalla stessa nominati.

**2** L'Assemblea ordinaria approva altresì le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione e di gestione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato e gli eventuali piani basati su strumenti

finanziari. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

**3** L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie regolate dall'articolo 2365 1° comma del codice civile.

### **Articolo 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

**1** Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, che almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, abbiano effettuato il deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

### **Articolo 14 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

**1** Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

**2** Ogni azionista avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La rappresentanza può essere conferita mediante semplice delega scritta con lettera od in calce al biglietto di ammissione.

**3** Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento in Assemblea.

### **Articolo 15 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

**1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore presente più anziano. In mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

**2** Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero degli azionisti necessario per poter validamente deliberare, dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione e proclama i risultati della stessa.

**3** La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre, anche due scrutatori.

**4** Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Nei casi previsti dalla legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio, designato dallo stesso Presidente.

#### **Articolo 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

**1** Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

#### **Articolo 17 CONTINUAZIONE DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE**

**1** Non esaurendosi in una seduta la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare in altra data.

### **TITOLO V**

#### **AMMINISTRAZIONE**

##### **Articolo 18 Consiglio di Amministrazione**

**1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 componenti ad un massimo di 13 componenti secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

**2** I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea.

**3** I limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura sono disciplinati in apposito Regolamento interno deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

4 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, i soci devono presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede della società:

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare;
- le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza;

- i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non possono essere votate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa – tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di 2;

b) i restanti Amministratori sono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza;

c) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza ed i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

d) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti consiglieri saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;

e) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

f) ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'assemblea delibera secondo le modalità di cui al precedente punto e);

g) nel caso in cui, pur avendo seguito il criterio di cui al presente comma, non risulti eletto il numero minimo di Amministratori indipendenti stabilito ai sensi del precedente comma 4, gli Amministratori contraddistinti in ciascuna lista dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti e tratti dalla medesima lista. Nel caso non sia possibile la sostituzione degli Amministratori privi dei predetti requisiti con candidati tratti dalla medesima lista, gli stessi sono sostituiti dai candidati in possesso di tali requisiti tratti dalle liste di minoranza via via più votate secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

**5** La nomina produce i suoi effetti, per tutti i Consiglieri, dal giorno dell'Assemblea anche qualora l'accettazione intervenga successivamente. La nomina si intende implicitamente accettata con la prima partecipazione ad una riunione del Consiglio di Amministrazione.

**6** I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

**7** Almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione devono altresì possedere

i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina vigente in materia o in difetto di essa dal Codice Civile per i Sindaci.

**8** In caso di revoca, decadenza, cessazione, e sostituzione degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare un amministratore rispettando il principio di rappresentanza delle minoranze, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo dello statuto.

**9** Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e lo stesso dovrà convocare al più presto l'Assemblea per la sua ricostituzione.

#### **Articolo 19 CARICHE SOCIALI**

**1** Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.

#### **Articolo 20 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

**1** Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, anche in misura forfettaria, un compenso deliberato annualmente dall'Assemblea.

**2** La misura del compenso e delle medaglie è stabilita annualmente dall'Assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo.

**3** La remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita ai sensi dell'art. 2389, terzo comma prima parte, del Codice Civile.

**4** Ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

**5** Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.

#### **Articolo 21 POTERI DEL CONSIGLIO**

**1** Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi solo quelli che per legge sono riservati all'Assemblea.

**2** Il Consiglio verifica nel continuo l'idoneità degli Amministratori a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza.

**3** Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare eventuali adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative.

**4** Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali ai quali deve uniformarsi la gestione;
- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- le strategie dello sviluppo territoriale ;
- la nomina e la revoca dall'incarico del Direttore Generale e, su proposta di questi, la nomina e la revoca dall'incarico di dirigenti;
- le contrattazioni che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del Personale;
- l'approvazione e la modifica di regolamenti interni;
- l'acquisto e la vendita di azioni proprie nonchè l'assunzione, escluse le partecipazioni di cui al 2° comma dell'art. 2361 del codice civile, e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- la costituzione e la soppressione di Comitati interni agli Organi aziendali, di

Commissioni con funzioni consultive occasionali o permanenti, la determinazione della composizione, della durata e delle modalità di funzionamento degli stessi nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società;

- la nomina del responsabile della funzione di revisione interna e di conformità;
- la designazione di amministratori e sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in generale al cui capitale la Società partecipa, nonché di altri enti cui essa è chiamata a provvedere.

## **Articolo 22 DELEGABILITA' POTERI DEL CONSIGLIO, COMITATO ESECUTIVO ED AMMINISTRATORE DELEGATO**

**1** Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Comitato Esecutivo composto da un massimo di sei persone, determinandone la composizione nonché il contenuto ed i limiti della delega.

**2** In alternativa alla nomina del Direttore Generale di cui al successivo art. 28, il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i componenti del Comitato Esecutivo, un Amministratore Delegato, determinando il contenuto ed i limiti della delega ed evitando sovrapposizioni di poteri. L'Amministratore delegato dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato. Restano in ogni caso salvi i poteri di direttiva e di avocazione previsti dal terzo comma dell'art. 2381 c.c., nonché la facoltà del Consiglio di revocare la delega.

**3** In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi potranno essere conferiti, entro determinati limiti di importo, anche al Direttore Generale, se nominato, e, su proposta di questi, ai Dirigenti e ai Quadri Direttivi singolarmente, congiuntamente o riuniti in Comitati o Commissioni, nonché ai preposti a determinati uffici di Sede Centrale, delle Agenzie, Filiali e Rappresentanze ed ai loro sostituti.

**4** In caso di mancata nomina del Direttore Generale, i poteri previsti in capo a questi dal presente statuto potranno anche essere delegati, in via diretta o di supplenza, a Dirigenti e a Quadri Direttivi.

**5** Il Comitato Esecutivo deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

**6** Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate all'Organo delegante, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno ogni tre mesi.

#### **Articolo 23 RIUNIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO**

**1** Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, di regola una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza scritta da parte di almeno tre Consiglieri o due componenti del Collegio Sindacale. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché se ne dia avviso nella lettera di convocazione e risultino garantite l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi e la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi

d'urgenza, con telegramma, telefax o in altra forma, ivi compreso il servizio di posta elettronica, comunque almeno un giorno prima.

**2** Sono regolarmente costituite le riunioni anche se non convocate come sopra purchè vi prendano parte tutti i Consiglieri in carica e siano presenti i sindaci effettivi.

**3** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

**4** Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

**5** Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi Dirigenti, Quadri Direttivi od altri preposti alle strutture organizzative della Società o altri dipendenti.

**6** Delle riunioni del Consiglio viene redatto processo verbale, da inserire nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**7** La funzione di Segretario viene svolta da un dipendente della Società scelto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, se nominato.

#### **Articolo 24 COMITATO ESECUTIVO**

**1** Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede, il Vice Presidente e, se nominato, l'Amministratore delegato.

**2** Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto l'organo da cui promana.

**3** I componenti del Comitato Esecutivo, nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare, scadono insieme agli altri componenti rimasti in carica.

**4** Alle riunioni del Comitato Esecutivo, partecipa con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale, se nominato, e possono essere chiamati ad assistervi altri

Dirigenti, Quadri Direttivi od altri preposti alle strutture organizzative della Società o altri dipendenti.

#### **Articolo 25 RIUNIONE E DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO**

**1** Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola settimanalmente e ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

**2** Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta, nell'ordine, dagli altri componenti di diritto di cui all'art. 24 comma 1 ed in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, dal componente del Comitato Esecutivo definito più anziano secondo i criteri dell'art. 34.

**3** Le modalità di convocazione sono stabilite dal Comitato medesimo.

**4** Funge da Segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono firmati da chi presiede e dal Segretario.

#### **TITOLO VI**

#### **PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE – FIRMA SOCIALE**

#### **Articolo 26 PRESIDENTE**

**1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività d'impresa, nonché di quella degli organi collegiali cui partecipa. Presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo delle quali stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. Il Presidente provvede altresì affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri, secondo le modalità previste in apposito

Regolamento interno deliberato dal Consiglio di Amministrazione .

**2** In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere anziano. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

**3** Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, il Presidente o, in sua assenza, chi lo sostituisce ai sensi del precedente comma del presente articolo, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dandone comunicazione ai rispettivi organi nella prima riunione.

#### **Articolo 27 RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE**

**1** Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale.

**2** La delega dei poteri di cui all'art. 22 implica il conferimento della firma sociale relativamente alle attribuzioni delegate.

**3** Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali, qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

**4** La rappresentanza legale della società e la firma sociale può essere dal Presidente delegata, anche in via continuativa e per categorie di atti, ai Consiglieri di Amministrazione, al Direttore Generale se nominato, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai preposti alle strutture organizzative e ad altri dipendenti.

**5** Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di

conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla società.

**6** In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, nell'ordine, a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 26 comma 2.

## **TITOLO VII**

### **DIRETTORE GENERALE**

#### **Articolo 28**

**1** In alternativa alla nomina dell'Amministratore delegato di cui al precedente art. 22, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale della Società.

**2** Il Direttore Generale, se nominato, sovrintende alle strutture organizzative della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto, da eventuali regolamenti, nonchè dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

**3** In particolare il Direttore Generale:

- 1) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive, e assiste a quelle dell'assemblea;
- 2) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e di quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'art. 26 comma 3;
- 3) propone, per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo secondo le rispettive competenze e, per quelle da adottarsi in via d'urgenza, tutti gli affari opportunamente istruiti;

- 4) firma la corrispondenza ordinaria, i documenti, gli atti, i titoli di credito ed i contratti e può delegare, anche in via continuativa, la firma a lui spettante ad altri dipendenti della società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- 5) è capo del personale per il quale formula le proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria, riferendo al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, per le loro deliberazioni;
- 6) provvede alla destinazione del personale presso le diverse strutture organizzative della Società e dispone i trasferimenti del personale stesso;
- 7) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutte le strutture organizzative della Società;
- 8) dispone o rinuncia ad atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza nonchè di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti, nonchè di delegare tali attribuzioni a dirigenti, Quadri Direttivi, ed impiegati da lui designati;
- 9) esercita i poteri e compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.

**4** Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un Vice Direttore Generale.

**5** In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni, ivi comprese quelle di cui al comma 3 numero 1), del presente articolo, vengono assunte dal Vice Direttore Generale, qualora nominato o, in caso di sua assenza o impedimento, da un dirigente o da un Quadro Direttivo della banca all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.

**6** Ai terzi e dai terzi non potrà essere opposta l'insussistenza dell'impedimento o

dell'assenza.

**7** Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

## **TITOLO VIII**

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 29**

**1** Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi.

**2** L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; provvede altresì alla nomina di due Sindaci supplenti.

**3** I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

**4** Per la nomina, le cause d'ineleggibilità e di decadenza, la durata della carica, la cessazione dall'ufficio, la sostituzione, le attribuzioni, i doveri ed i poteri e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano per quanto non è disposto dal presente Statuto, le norme di legge e di Vigilanza.

**5** L'Assemblea determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro ufficio; determina anche l'entità delle medaglie di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

**6** Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.

**7** I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre Società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

### **COLLEGIO SINDACALE – compiti e poteri**

#### **Articolo 30**

**1** Il Collegio Sindacale è chiamato a:

- vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- accertare l'efficacia, di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- esprimere il proprio parere in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno, con particolare riguardo alla revisione interna ed al controllo di conformità;
- esprimere il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli: poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse;
- vigilare sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- vigilare sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- valutare l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i sistemi informativi;
- esercitare compiti e poteri idonei per adempiere all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia;
- verificare periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento, composizione, tenuto conto delle dimensioni, complessità ed attività svolte dalla Banca.

- verificare nel continuo l'idoneità dei suoi componenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.

**2** Le disposizioni di Vigilanza riguardanti le modalità di espletamento delle funzioni di competenza del Collegio Sindacale ed il coordinamento nel continuo tra questo ed il soggetto incaricato del Controllo Contabile, sono recepite in apposito Regolamento interno, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO IX**

### **CONTROLLO CONTABILE**

#### **Articolo 31**

**1** Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, scelti in modo che la professionalità e l'esperienza siano proporzionati alle dimensioni ed alla complessità operativa della Banca e sentito il parere del Collegio Sindacale.

**2** Il soggetto incaricato del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

## **TITOLO X**

### **BILANCIO E UTILI**

#### **Articolo 32**

**1** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**2** Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% (dieci per cento) verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del Capitale sociale e una

quota pari al 10% (dieci per cento) verrà comunque destinata alla riserva statutaria.

**3** L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile residuo anche per l'eventuale formazione o incremento di un fondo per erogazioni liberali o per fini di beneficenza e assistenza, da utilizzarsi dal Consiglio di Amministrazione.

**4** Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci.

**5** I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società, con imputazione al Fondo di riserva.

## **TITOLO XI**

### **SCIoglimento**

#### **Articolo 33**

**1** Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità e i criteri di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

## **TITOLO XII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 34**

**1** Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'Organo collegiale; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

#### **Articolo 35**

**1** Per quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.